

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 18 giugno 2015



APPALTI PUBBLICI

Italia Oggi 18/06/15 P. 30 Appalti pubblici senza deroghe Andrea Mascolini 1

REGIONI: COMPETENZE PROFESSIONALI

Italia Oggi 18/06/15 P. 32 Regioni fuori dalle competenze Benedetta Pacelli 2

CNF

Italia Oggi 18/06/15 P. 32 Cnf, società di capitali per i professionisti degli albi Gabriele Ventura 3

DL CONCORRENZA

Sole 24 Ore 18/06/15 P. 44 Socio di capitale, muro degli avvocati 4

ANTITRUST

Sole 24 Ore 18/06/15 P. 26 Antitrust, una rivoluzione incompiuta Dino Pesole 5

APE

Sole 24 Ore 18/06/15 P. 41 L'Ape obbligatoria potrebbe slittare al 1° ottobre 6

INFRASTRUTTURE

Corriere Della Sera 18/06/15 P. 37 I 34 chilometri della discordia che separano Asti da Cuneo Federico De Rosa 7

RISCALDAMENTO GLOBALE

Sole 24 Ore 18/06/15 P. 41 Riscaldamenti, nuove regole Edoardo Riccio 8

Atteso per oggi l'ok in prima lettura del ddl delega che recepisce le direttive europee

Appalti pubblici senza deroghe *Non si ripeteranno più casi come quelli di Expo e del G8*

DI ANDREA MASCOLINI

Mai più deroghe per appalti pubblici. Rafforzati ulteriormente i poteri di Anac che potrà anche bloccare gare in corso. Divieto di affidamento della direzione lavori al contraente generale. Limiti all'appalto integrato. Commissari di gara scelti da un albo gestito dall'Anac. Qualificazione sui criteri reputazionali delle imprese. Sono questi alcuni dei contenuti del testo del disegno di legge delega per il recepimento delle nuove direttive appalti pubblici e per la riforma del codice dei contratti pubblici che il senato sta discutendo con l'obiettivo di arrivare oggi all'ok in prima lettura.

Il provvedimento, che è molto diverso da quello approvato dal governo a fine agosto 2014, contiene più di sessanta criteri di delega, messi a punto in commissione lavori pubblici, che guideranno entro binari molto stretti il lavoro del legislatore delegato. La principale novità del testo del senato, di cui sono relatori **Stefano Esposito** e **Lionello Pagnoncelli**, è l'espresso divieto di deroghe alle procedure che verranno inserite nel nuovo codice appalti. In sostanza esperienze come il G8, l'Expo 2015 e i Grandi eventi di qualche anno fa non potranno più ripetersi. In particolare, il senato ha chiarito che le uniche possibilità di eccezione (e quindi di affidamenti in deroga) saranno contemplate soltanto in ragione di urgenze determinate da calamità naturali, ma sempre con una adeguata pubblicità degli affidamenti disposti in regime di emergenza.

Un altro elemento portante del disegno di legge delega è costituito dal rafforzamento dei poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione che potrà emanare provvedimenti vincolanti, procedere all'annullamento della gara in caso di proble-

mi legati a reati contro la pubblica amministrazione, predisporre linee guida e contratti tipo utilizzabili dalle stazioni appaltanti.

Altre rilevanti novità sono quelle legate all'istituzione di un albo dei commissari di gara presso l'Anac, obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti con scelta dei commissari a sorteggio e la qualificazione degli operatori economici anche attraverso l'introduzione di criteri reputazionali che, al di là dei diversi parametri di capacità tecnica e economica, andranno a vedere anche come si è comportato l'operatore economico nel recente passato.

Altro punto molto «caldo» anche alla luce degli scandali degli ultimi mesi e dell'insuccesso della legge Obiettivo è il tema degli affidamenti a contraente generale con la previsione del divieto di affidamento della direzione lavori al contraente generale e la creazione di un albo nazionale

dei responsabili dei lavori, dei direttori dei lavori e dei collaudatori dei lavori affidati al contraente generale, gestito dal ministero delle infrastrutture che segnalerà alle amministrazioni una rosa di candidati (almeno il triplo) da scegliere poi con sorteggio pubblico.

Dal testo emerge poi una particolare attenzione alla fase progettuale, con una sostanziale limitazione dell'appalto integrato che sarà utilizzabile per opere in cui vi sia una presenza di lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico, superiore al 70% del valore dell'appalto; inoltre la delega prevede che in via generale si appalti con a base di gara il progetto esecutivo.


Una particolare attenzione viene poi riservata alla necessità di scegliere l'affidatario sulla base della qualità dell'offerta: gli appalti dovranno infatti essere aggiudicati con il criterio dell'Opv (offerta economi-

camente più vantaggiosa), che rappresenterà la regola generale e il legislatore delegato dovrà definire in quali residuali casi si potrà utilizzare il prezzo più basso.

Per le concessioni di servizi pubblici e di lavori pubblici (comprese quelle autostradali) non affidate con gara dovrebbe essere previsto l'obbligo di gara per gli affidamenti a terzi di lavori, forniture e servizi connessi alla concessione.

Si danno indicazioni anche in relazione all'accesso alle gare da parte delle piccole e medie imprese (ribadito il divieto di mega lotti) e miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei servizi di architettura e ingegneria e degli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici e per i giovani professionisti, anche tramite divieto di aggregazione artificiosa degli appalti.

—© Riproduzione riservata—



Accolto dal Cds i ricorso degli agrotecnici

Regioni fuori dalle competenze

DI BENEDETTA PACELLI

Le regioni non possono intervenire in materia di competenze professionali degli iscritti all'albo. A stabilirlo, una sentenza del consiglio di stato (n. 2944, depositata il 15 giugno 2015), che i ricorrenti, agrotecnici e medici veterinari, definiscono storica perché impone agli organismi territoriali di non intervenire in materia di competenze professionali. La vicenda prende origine dall'applicazione della Misura 114 «Consulenza aziendale» del Psr 2007-2013 in tutte le regioni italiane, e in particolare da una delibera dell'Emilia Romagna che obbligava i liberi professionisti che volessero operare nell'ambito della Consulenza aziendale a dimostrare requisiti ulteriori all'iscrizione nell'albo professionale (pregressa esperienza nel settore, aggiornamento specifico,) al pari di qualsiasi altro soggetto che avesse due anni di esperienza professionale.


Contro la delibera erano intervenuti i due ordini professionali facendo ricorso ai giudici amministrativi che

già in primo grado avevano giudicato illegittima la delibera. A quella decisione aveva fatto ricorso la regione davanti al consiglio di stato che ha respinto l'appello specificando che è la stessa istituzione degli albi, e quindi la relativa iscrizione, a garantire «il grado di professionalità e di competenza».

Tantomeno la regione può, con proprie valutazioni di merito volte a dequotare i criteri e le modalità di iscrizione all'albo professionale, sostituirsi al valore abilitante dell'iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti inseriti nell'albo professionale».

Questa sentenza hanno commentato i ricorrenti sarà dunque «utilissima nell'orientare le regioni nella definizione delle regole sulla nuova Consulenza aziendale del Psr 2014-2020 ed in tutti quei contenziosi che vedono le regioni imporre ai liberi professionisti iscritti negli albi, per svolgere determinate attività previste negli ordinamenti professionali, l'illegittimo possesso di ulteriori requisiti».

—© Riproduzione riservata—



Cnf, società di capitali per i professionisti degli albi

Società di capitali aperte ai professionisti iscritti agli albi. Con la garanzia della provenienza del capitale, il rispetto del segreto professionale, le scelte della difesa libere da pressioni del mercato. È il parere del Consiglio nazionale forense, intervenuto ieri alla camera nel corso delle audizioni sul ddl concorrenza, prima presso la commissione giustizia, poi presso le commissioni riunite attività produttive e finanze. In particolare, secondo il presidente del Cnf, Andrea Mascherin, «un socio di capitale forte, estraneo alla professione e dunque alle sue regole, magari una banca o una assicurazione, importerebbe la logica dell'investimento o del profitto in una attività finalizzata alla tutela dei diritti delle persone. Certamente», continua Mascherin, «questo ddl compromette i principi tipici della professione di avvocato».

Le soluzioni specifiche, per quanto riguarda le società di capitali, «possono essere trovate nell'ambito della delega contenuta nella legge di riforma dell'ordinamento forense, che il governo ha lasciato cadere». «In questo ambito», afferma il Cnf, «già sarebbe possibile prevedere società di capitali aperte agli altri professionisti iscritti agli albi, per garantire prestazioni multidisciplinari e



Andrea Mascherin

una modalità di organizzazione dei servizi legali competitiva ed aperta ai professionisti più giovani». Alle audizioni informali in commissione giustizia sono stati sentiti invece, tra gli altri, il Consiglio nazionale del notariato, che verrà audito anche domani in commissione attività produttive, e l'Organismo unitario dell'avvocatura. Secondo Mirella Casiello (Oua), «per evitare di fare pasticci, sarebbe opportuno rivedere la norma che consente l'ingresso di soci di capitale negli studi legali. Così è inutile, controproducente, caotica. Ok, invece, sulla apertura di spazi professionali sulla cessione e compravendita degli immobili sotto i 100 mila euro. Bene per consentire la libertà di scelta dei cittadini. Garantiti dagli avvocati i requisiti di qualità e legalità».

Gabriele Ventura



Concorrenza. Audizioni alla Camera di Cnf e Oua

Socio di capitale, muro degli avvocati

MILANO

Il disegno di legge sulla concorrenza ha una «genesì delicata», nasce cioè da «vecchie proposte dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, che vanno dalle Società di capitali agli interventi sul risarcimento del danno, fino al preventivo obbligatorio, spesso già vagliate e risolte dal Parlamento», perciò è opportuno il legislatore le valuti con molta attenzione. Così Andrea Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense, intervenuto in audizione nelle commissioni congiunte Finanze ed Attività produttive della Camera, sul testo approvato a febbraio dal governo.


Provvedimento che, ha osservato, «parte da una visione economico-centrica della società», ma non prende in considerazione l'impatto sui diritti e sul sistema di tutele nei confronti del cittadino. Mascherin chiarisce che «non precludiamo nessuna soluzione. Ma occorre prima fornire risposte alle questioni che un tale tipo di assetto societario pone: la garanzia della provenienza trasparente del capitale; il rispetto del segreto professionale; le scelte della difesa libere da pressioni

del mercato. Un socio di capitale forte, estraneo alla professione e dunque alle sue regole, magari una banca o una assicurazione, importerebbe la logica dell'investimento/profitto in una attività finalizzata alla tutela dei diritti delle persone.

E per Mirella Casiello, presidente Oua, anch'essa in audizione ieri, «le perplessità non sono motivate da preconcetti o pregiudizi o da incapacità di accettare il cambiamento del modo di interpretare la professione, tanto è vero che è stata la stessa Avvocatura a chiedere una forma societaria per l'esercizio della professione con la Mozione n. 51 del Congresso di Venezia, ma dalla seria preoccupazione che questa iniziativa legislativa che parte da Ministeri tradizionalmente lontani dal mondo dell'avvocatura non abbia avuto il necessario approfondimento circa le conseguenze che la forma proposta comporterebbe, in particolare dal punto di vista della necessità di salvaguardare la stabilità del sistema previdenziale (Cassa Forense) e l'indipendenza e la libertà dell'avvocato nell'esercizio del suo mandato».

G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



OGGI L'ASSEMBLEA ANNUALE


Antitrust, una rivoluzione incompiuta

di **Dino Pesole**

Se si considera che gli Stati Uniti si sono dotati di una normativa antitrust nel 1890 con lo Sherman Act, il ritardo con cui finalmente anche in Italia si è messo in moto il convoglio a tutela della concorrenza e del mercato, peraltro dietro la spinta decisiva dell'Europa, pare francamente incalcolabile. Un primo bilancio tuttavia è possibile. Qualcosa si è mosso nel monolite di un'economia poco avvezza al vento benefico della concorrenza, con luci e ombre, tipici di una "grande incompiuta", soprattutto se i risultati si commisurano alle mole delle aspettative ingenerate dalla nascita della nostra Autorità Antitrust. A venticinque anni di distanza, non si può non osservare come siano ancora molti i passi da compiere perché si affermi a pieno una vera cultura del mercato nel nostro paese. Pare allora quanto mai utile riflettere sul percorso in cui si è mosso l'Antitrust attualmente guidato da Giovanni Pitruzzella. Bilancio di un quarto di secolo che il libro «La rivoluzione incompiuta» di Alberto Pera e Marco Cecchini (Fazi), tratteggia con precisione proprio in occasione dell'assemblea annuale in programma oggi. Da Francesco Saja, primo presidente della neonata Autorità a Giuliano Amato, da Giuseppe Tesoro ad Antonio Catricalà, fino a Pitruzzella: l'impressione - osservano Pera e Cecchini - è che «ai cambiamenti ordinamentali e istituzionali non abbia corrisposto un adeguato radicamento del principio della concorrenza e dei valori del mercato nel tessuto economico e sociale, perlomeno non nella misura che ci si sarebbe potuti attendere». Nel paese dei lacci e lacciuoli, la nascita di un "guardiano" preposto alla tutela della concorrenza non è di per sé una garanzia assoluta perché si affermino a pieno i principi propri di una moderna economia di mercato. Si prova a contrastare cartelli e abusi di posizione dominante, a comminare sanzioni per inibire concentrazioni improprie, ma poi la palla passa alle "condotte pubbliche". Ed è proprio nella rimozione dei vincoli che ostacolano il mercato che si misura il grado di affermazione di una vera cultura della concorrenza. Alla legge n. 287 del 1990 («Norme per la tutela della concorrenza e del mercato») si è giunti sotto spinta

decisiva dell'intensificarsi del processo di integrazione europea, del quale la concorrenza rappresentava un passaggio chiave. Come osservano gli autori, dopo l'Atto Unico Europeo, che nel 1986 aveva emendato il Trattato di Roma e riformato i meccanismi decisionali dell'allora Comunità europea, «il vento dell'integrazione spirava più forte e non poteva più essere ignorato». La legge si inserisce all'interno di un paese in cui di fatto non esisteva alcuna cultura della concorrenza. Il convoglio si mise in moto grazie all'impulso di due ministri dell'Industria, il liberale Valerio Zanone e il repubblicano Adolfo Battaglia, prima con l'istituzione della Commissione presieduta da Franco Romani e poi con la decisione di Battaglia di cercare attorno al progetto «il consenso dei settori più illuminati della classe dirigente». La nuova commissione Romani venne integrata da personaggi di primissimo piano, tra cui spiccano Giorgio Bernini, Sabino Cassese, Tommaso Padoa-Schioppa e Mario Monti, reduce dalla duplice esperienza di commissario Ue per il Mercato interno e poi della Concorrenza. Perché allora si parla di «rivoluzione incompiuta»? Il bilancio contenuto nel libro parla di un primo decennio di indubbi progressi: la concorrenza, la riforma della regolazione e l'apertura al mercato guidano la politica economica, mentre le liberalizzazioni e le privatizzazioni conducono «a una trasformazione di settori importanti dell'economia». È il periodo della cessione della maggioranza di imprese a partecipazione statale, della liquidazione dell'Iri, la riduzione della partecipazione pubblica in Eni e Finmeccanica e l'immissione sul mercato della maggioranza del capitale di Enel. Il decennio successivo racconta una storia diversa, «nella quale l'iniziale apporto riformatore viene meno». Quale Antitrust allora per gli anni a venire? Gli autori spingono per un potenziamento delle risorse interne dedicate all'attività di indagine (attualmente i dipendenti impegnati nell'area concorrenza sono il 40% del totale), da sostenere con una «maggiore focalizzazione» delle indagini conoscitive sui settori di mercato e da un intervento normativo che rafforzi lo strumento di controllo delle concentrazioni. La svolta è politica e culturale al tempo stesso, per preparare una nuova stagione in cui sia al vento delle liberalizzazioni sia attribuito un ruolo non secondario nel sostegno alla crescita dell'economia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



RISPARMIO ENERGETICO L'Ape obbligatoria potrebbe slittare al 1° ottobre

■ Potrebbe slittare al 1° ottobre 2015, dopo che appena la scorsa settimana era stata annunciata la scadenza del 1° agosto 2015, l'entrata in vigore del nuovo Attestato di prestazione energetica (Ape). La proposta è stata avanzata lunedì nel corso di una riunione tecnica dalla rappresentanza delle Regioni. Sarà presa in esame domani dalla Conferenza unificata, che si riunisce per dare via libera al decreto sull'Ape per poterlo inviare il prossimo 28 di giugno alla Commissione europea (insieme al decreto sul rendimento energetico già approvato e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) e evitare una procedura di infrazione.

M. C. V.




La Lente

di **Federico De Rosa**

I 34 chilometri della discordia che separano Asti da Cuneo

Si potrebbero definire «i 34 chilometri della discordia». Sono quelli che mancano per completare l'autostrada Asti-Cuneo e che hanno portato il presidente della Confindustria Cuneo, Franco Biraghi, a chiedere al ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio la revoca della concessione alla Sias del gruppo Gavio, e alla riassegnazione, oltre all'apertura gratuita dei 56 chilometri già realizzati. Richiesta che Biraghi ha spiegato ai giornali addebitando i ritardi alle negligenze del gruppo Gavio, che ha deciso di reagire al «gratuito, infondato e strumentale attacco» del presidente di Confindustria Cuneo, con una lettera, anch'essa inviata a Delrio, a cui potrebbe seguire una richiesta di danni. I ritardi, spiega la concessionaria, sono dovuti ai tempi burocratici per l'approvazione dei lavori e ai maggiori costi per adeguare il progetto alle nuove norme e alla richieste degli enti territoriali, che hanno reso la tratta non più sostenibile autonomamente. Piuttosto che la revoca, per superare l'impasse il ministero delle Infrastrutture ha proposto un anno fa alla Ue (la concessione è una gara europea) l'accorpamento della Asti-Cuneo nelle concessioni limitrofe della Sias. Ma non c'è stata ancora risposta. E i lavori si sono fermati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Contabilizzatori. Le norme Uni penalizzano i condomini e le imprese più attente

Riscaldamenti, nuove regole

Edoardo Riccio

■ Nuove **norme tecniche** per la ripartizione dei **costi del riscaldamento**. L'11 giugno è stata pubblicata la nuova norma **Uni 10200**, richiamata come obbligatoria dal Dlgs 102/2011, articolo 9, comma 5, lettera d), negli impianti dotati di contabilizzazione. La precedente formulazione, la 10200:2013, prevedeva che i ripartitori avrebbero dovuto essere programmati in funzione delle caratteristiche e della potenza termica dei «corpi scaldanti» (caloriferi). La versione attuale, invece, rinvia semplicemente alla norma **En 834**, che lascia la scelta se programmare o meno i ripartitori. In questo secondo caso, l'utente non sarà quindi in grado di visualizzare sul display i così detti "scatti" riferiti al proprio consumo.

La sanzione da 500 a 2.500 euro per la mancata adozione della norma **Uni 10200** ai fini della ripartizione decorrerà dal 1° gen-

naio 2017. Ma l'obbligo è già vigente e le delibere di ripartizione non fondate sulla norma **Uni** in vigore potrebbero essere impugnate. I condomini andranno poi incontro a ulteriori spese. Infatti, coloro che già hanno fatto effettuare i calcoli ai sensi della **Uni 10200:2013** dovranno dare incarico a un professionista perché verifichi la corrispondenza alla nuova **10200:2015**. Poi, considerando i costi di convocazione di un'assemblea apposita (se quella ordinaria annuale si è già tenuta) la spesa potrebbe aggirarsi intorno ai 1.500 euro.

Ma ci sono altre conseguenze portate dalla modifica. A oggi, alcune imprese hanno installato ripartitori non programmabili oppure programmabili ma che, per scelta della stessa impresa, non sono stati programmati. Tutti questi ripartitori erano in aperto contrasto con la **10200:2013** e i condomini sarebbero stati a rischio di sanzioni amministrative

e di impugnazioni di delibere. Non solo: la programmazione degli stessi avrebbe dovuto essere effettuata a spese delle imprese che negli ultimi due anni hanno installato ripartitori non ancora. Stante la modifica, invece, i ripartitori non programmati sono stati "salvati" e, oggi, anch'essi sarebbero conformi a legge.

Si consideri però che il Dlgs 102/2014 impone l'obbligo di consentire all'utente finale di avere contatori individuali che consentano informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo. Ci si chiede quale possa essere la conseguenza sul punto, data la possibilità di installare ripartitori che non consentono di visualizzare i consumi. Inoltre, il Dlgs 102/2014 ha previsto la possibilità di soli aggiornamenti della norma **Uni 10200**. La modifica dell'**Uni** non sembra invece prevista dalla legge. Sul punto si potrebbero aprire contenziosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

